



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA DELL'ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale n. 21615 del 8 novembre 2018

Entrato in vigore il 9 novembre 2018

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA DELL'ATENEO

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Avvocatura dell'Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali, secondo quanto disposto dal d. lgs 165/2001 art. 12, agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Macerata ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

2. L'attività professionale degli avvocati di cui al comma 1 viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università di Camerino nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 2 della Legge 25.11.2003 n. 339.

Art. 2 – Funzioni dell'Avvocatura dell'Ateneo

1. All'Avvocatura dell'Ateneo compete:

- la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di lavoro, civili, penali, tributarie e amministrative, in cui l'Università di Camerino sia parte attrice o convenuta nonché nei procedimenti di negoziazione assistita, nelle eventuali fasi conciliative e nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
- l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata (cause davanti alle giurisdizioni superiori e cause davanti al TAR);
- la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici;
- il supporto agli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie;
- la formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna e sull'interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e delle strutture didattiche scientifiche.

2. Ogni parere reso ai sensi del primo comma deve essere verificato dal Direttore Generale.

Art. 3 Organizzazione dell'Avvocatura dell'Ateneo

1. L'Avvocatura di Ateneo opera all'interno del Macrosettore Affari Legali, Atti negoziali e Gare e risponde direttamente al Direttore Generale. È organizzata come segue:

- il Dirigente del Macro settore Affari Legali, Atti negoziali e Gare assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Avvocatura, giudiziali, stragiudiziali e consultive. Promuove l'informazione e la collaborazione reciproca fra avvocati, lo scambio di informazioni con

i componenti della struttura. Coordina l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo dando istruzioni di carattere generale fermo restando le attività di indirizzo del Direttore Generale. Distribuisce razionalmente le cause fra gli avvocati in base al carico di lavoro, alle competenze e attitudini. Rilascia pareri su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture tecnico amministrative, dei manager didattici. Gestisce i capitoli di bilancio sui quali ha avuto la delega dal Direttore Generale.

- Funzionari abilitati all'esercizio della professione iscritti all'albo speciale: hanno la rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dal Dirigente del Macro settore Affari Legali, Atti negoziali e Gare e dal Direttore Generale. Supportano le strutture e la Direzione Generale nella fase pre-contenziosa. Supportano l'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate.

- Altri funzionari: Svolgono attività istruttoria nelle cause patrocinate dall'Avvocatura; rilasciano pareri interpretativi della normativa di Ateneo; supportano gli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie; svolgono attività di consulenza specialistica su problematiche complesse di natura giuridica.

Art. 4 Rappresentanza e difesa in giudizio

1. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte convenuta, su richiesta del Direttore Generale, il Dirigente competente o il Responsabile della struttura tecnico- amministrativa, predisponde e trasmette tempestivamente una relazione dettagliata sui fatti e la documentazione utile alla difesa in giudizio.

2. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte attrice, i Dirigenti o i Responsabili delle strutture tecnico-amministrative devono trasmettere al Dirigente del Macro settore Affari Legali, Atti negoziali e Gare, e per conoscenza al Direttore Generale, la medesima documentazione di cui al comma precedente con una lettera di incarico ad agire in giudizio.

Art. 5 Incarichi esterni

1. In ragione della particolare complessità della controversia e comunque di ogni altra situazione congruamente motivata che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura dell'Ateneo, l'ente può attribuire un mandato ad uno o più Avvocati del libero foro, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

2. L'incarico difensivo viene conferito esclusivamente ad Avvocati esterni nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ateneo.

Art. 6 Compensi professionali e modalità di ripartizione

1. Agli avvocati dipendenti dell'Ateneo, iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università di Camerino, è riconosciuto il compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali ai sensi del D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37. In caso di spese liquidate in sentenza, il compenso è percepito nella misura determinata dal giudice. Nelle cause concluse con sentenza favorevole, anche non definitiva, senza liquidazione delle spese di lite, o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, o nel caso di compensazione delle spese legali, agli avvocati che hanno patrocinato la causa spettano i compensi professionali con riferimento alle voci contenute nella nota spese redatta nel relativo giudizio. Alle sentenze favorevoli sono equiparate le ordinanze favorevoli, i decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e stragiudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le ragioni dell'Ateneo. Per la determinazione del compenso si fa riferimento al valore mediano riportato per scaglioni di valore della causa e per organismi giurisdizionali nelle tabelle di cui al D.M. Giustizia 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, salvo i casi di particolare complessità delle questioni affrontate per i quali potranno essere previste le maggiorazioni di cui al D.M. Giustizia 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, previa autorizzazione del Direttore Generale. Per le procedure monitorie, per il procedimento di sfratto e per le espropriazioni forzate in genere, ai fini della determinazione del compenso, si fa riferimento al Protocollo 2014 relativo all'applicazione dei parametri settore civile e lavoro approvato dal Presidente del tribunale di Macerata in data 26/6/2014 e successive modifiche. I compensi professionali saranno ripartiti tra gli avvocati dell'Avvocatura dell'Ateneo che avranno patrocinato la causa in virtù di apposito mandato agli stessi conferito dal Rettore. Alla liquidazione dei compensi professionali provvede il Direttore Generale con proprio provvedimento.

2. Il compenso professionale è attribuito per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata ivi compresi i collegi arbitrali.

3. Nei casi di negoziazione assistita agli avvocati verrà corrisposto il compenso stabilito ai sensi di legge in sede di convenzione di negoziazione

4. Non sono dovuti i compensi professionali per le prestazioni rese nella fase conciliativa nell'ambito dei Collegi di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, salvo in caso di esito favorevole della fase conciliativa.

5. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato.

6. Qualora la rappresentanza e difesa in giudizio siano state conferite alla competente Avvocatura dello Stato, ai legali interni sono riconosciuti i compensi professionali connessi alle attività procuratorie di udienza delegate agli stessi dall'Avvocatura medesima.

Art. 7 “Copertura assicurativa” e Iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. La responsabilità civile degli avvocati dell'Avvocatura dell'Ateneo e in genere i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale, sono coperti da polizza assicurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Tutti gli oneri relativi e conseguenti all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Università.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua emanazione.

Il Direttore Generale può emanare norme di raccordo in presenza di sopravvenienze normative e legislative.